



**VERBALE**  
**DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**N° 48/ CA**  
**DEL 28 GIUGNO 2018**

L'anno **2018** (duemiladiciotto), il giorno di martedì **28** del mese di **giugno**, in Monzambano presso l'ufficio operativo di Castellaro Lagusello, via A.T. E. Guerra n° 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano:

1)	<b>Bertagna Gianfranco</b>	Presente
2)	<b>Comencini Luca</b>	Presente
3)	<b>Gandini Claudio</b>	Assente Giustificato
4)	<b>Grandi Giorgio</b>	Presente
5)	<b>Magnani Mario</b>	Assente Giustificato
6)	<b>Mattesco Claudio</b>	Assente Giustificato
7)	<b>Nicolini Guido</b>	Presente
8)	<b>Remelli Giuseppe</b>	Presente
9)	<b>Resconi Massimo</b>	Presente
10)	<b>Rodella Ezio</b>	Presente
11)	<b>Salomoni Lidio</b>	Assente
12)	<b>Sbalchiero Massimo</b>	Presente
13)	<b>Tacoli Guido</b>	Presente
14)	<b>Venturelli Giovanni</b>	Presente
15)	<b>Zani Gianluigi</b>	Presente

**D'Alessandro Francesca Maria**    Revisore Legale    Presente

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 23 ottobre 2014:

- interviene alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti;
- assiste alla seduta, il Capo Settore Servizi Generali Elena Cantarelli in qualità di Segretario verbalizzante;
- intervengono alla seduta chiamati dal Presidente, il Direttore Tecnico Paolo Magri, il R.P.C.T. Guido Belli e il Capo Sezione Ragioneria Alessandra Castagna.

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, il Signor Gianluigi Zani, nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL RIPARTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016.**

---

## Il Consiglio di Amministrazione

- atteso che in data 18/06/2018 è stato siglato nuovo contratto aziendale e che l'allegato C) al medesimo contiene intesa per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche previsto dall'art. 148 del CCNL 24/072017;
- ritenuto di approvare nuovo regolamento, in sostituzione del regolamento n° 516 del 01/06/2017, per adeguarlo all'accordo suddetto;
- richiamato inoltre l'art. 113, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, come sostituito dall'art. 76 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n° 56, che dispone:

*"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.";*

- acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla presente;

all'unanimità

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, come approva il seguente regolamento:

# **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

*per le funzioni tecniche previsto dall'art. 148 del CCNL 24 luglio 2017*

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali	_____
Art. 2 - Definizioni	_____
Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione	_____
Art. 4 - Quantificazione delle risorse	_____
Art. 5 - Fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione	_____
Art. 6 - Fondo per le funzioni tecniche	_____
Art. 7 - Fondo per l'innovazione	_____
Art. 8 - Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo per le funzioni tecniche	_____
Art. 9 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche	_____
Art. 10 - Compiti del Responsabile Unico del Procedimento	_____
Art. 11 - Liquidazione degli incentivi	_____
Art. 12 - Entrata in vigore	_____

### ***Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali***

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la costituzione e la ripartizione del “Fondo per incentivi per le funzioni tecniche” previsto dall’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., costituito da risorse finanziarie a valere sui capitoli di spesa previsti per singoli appalti di lavori, servizi e forniture.
  - 2) Con il presente Regolamento, pertanto, il Consorzio di bonifica Garda Chiese intende dare attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione di II° livello, in attuazione dell’art. 148 del CCNL 24/07/2017 in ordine alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai tecnici, agli amministrativi che svolgono le funzioni di cui all’art. 113, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..
-

- 3) L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.
- 4) Gli incentivi per le funzioni tecniche sono ripartite tra i dipendenti dell'Ente cui sono attribuiti gli incarichi per le attività di programmazione della spesa, per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di Direzione dei lavori, ovvero Direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
- 5) L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre pubbliche amministrazioni, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, le quote eccedenti incrementano la quota del fondo per l'innovazione.

## *Art. 2 - Definizioni*

1) Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- *Codice*: il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
  - *Funzione tecnica*: specialità professionale di appalto ricoperta da personale tecnico e/o da personale amministrativo per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
  - *Fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione*: la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio o di una fornitura destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche e dell'ottimizzazione delle risorse dell'Ente;
  - *Fondo per le funzioni tecniche*: la quota percentuale degli importi posti a base di gara destinata all'incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti da RUP, dai dipendenti tecnici e dai dipendenti amministrativi incaricati delle specifiche funzioni di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
  - *Fondo per l'innovazione*: la quota percentuale degli importi posti a base di gara destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati, per il controllo ed il
-

miglioramento della capacità di spesa, nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente;

- *Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*: il dipendente dell'Ente nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 38 dello Statuto, per gestire le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- *Struttura di supporto del Responsabile del Procedimento*: personale tecnico e/o amministrativo appositamente nominato dall'Amministrazione che coadiuva il Responsabile del Procedimento nelle mansioni di competenza, ivi compreso lo svolgimento delle attività afferenti alla programmazione economica, alla gestione delle risorse, alla verifica dei livelli di progettazione, alla predisposizione delle procedure di gara, nonché all'espletamento delle necessarie verifiche;
- *Tecnici qualificati*: i soggetti dipendenti dell'Ente in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento delle attività di verifica dei livelli progettuali, direzione lavori o dell'esecuzione, del collaudo tecnico-amministrativo e statico o della verifica di conformità;
- *Amministrativi qualificati*: i soggetti dipendenti dell'Ente in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento delle attività di verifica dei livelli progettuali, direzione dell'esecuzione, della verifica di conformità, nonché per l'espletamento delle procedure di affidamento;
- *Collaboratori*: i soggetti dipendenti dell'Enti che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività affidate dai tecnici e dagli amministrativi qualificati, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile del Procedimento, alla direzione lavori ed alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente di riferimento ovvero dello stesso Responsabile del Procedimento; sono responsabili, direttamente e congiuntamente al delegante, delle attività loro affidate e dei relativi esiti.

### ***Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione***

- 1) L'erogazione degli incentivi avviene ai sensi dell'art. 148 del CCNL 24/07/2017, che rinvia agli incentivi di cui all'art. 155 del CCNL 25/03/2010, come modificato dal d.lgs. 50/2016.
  - 2) Non sono previsti incentivi in caso di :
    - interventi di manutenzione ordinaria oppure eseguiti in amministrazione diretta,
-

- di lavori non inseriti nel programma annuale dei lavori pubblici,
  - di acquisti di beni e servizi per i quali non è nominato il direttore dell'esecuzione oppure che non siano inseriti nel programma biennale di forniture e servizi,
  - di contratti di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016.
- 3) Non è previsto alcun compenso nel caso in cui l'iter della procedura d'appalto non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d'invito.
  - 4) Ai fini dell'erogazione dell'incentivo devono essere rispettati i seguenti requisiti:
    - erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi indicati dalla norma inerente lavori, servizi e forniture;
    - ammontare complessivo dell'incentivo non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto di opera o lavoro, nonché di ciascun servizio o fornitura.

#### *Art. 4 - Quantificazione delle risorse*

- 1) Il fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., è costituito ed alimentato da una somma massima pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto di opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
  - 2) L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara, costituisce “**fondo per le funzioni tecniche**” ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto, con le modalità specificate nel presente Regolamento.
  - 3) Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara, costituisce “**fondo per l'innovazione**” ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..
  - 4) Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta sono inseriti nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione all'interno del quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso. Detti importi devono essere previsti sin dal primo livello progettuale utile, mentre l'impegno economico in bilancio deve essere assunto contestualmente alle altre voci di spesa del quadro economico.
-

**Art. 5 - Fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione**

- 1) L'incentivo di cui all'art. 113 del Codice è costituito da una somma massima pari al 2% dell'importo a base d'asta, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per affidamenti separati dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'IVA, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
  - 2) Le somme che confluiscono nel complessivo fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione sono definite come segue:
    - importo posto a base di gara fino ad Euro 1.000.000,00: 2%
    - importo posto a base di gara compreso tra Euro 1.000.000,01 e Euro 5.000.000,00: 2% su Euro 1.000.000,00 + 1,5% sull'importo eccedente
    - importo posto a base di gara compreso tra Euro 5.000.000,01 e Euro 10.000.000,00: 2% su Euro 1.000.000,00 + 1,5% su Euro 3.500.000,00 + 1,1% sull'importo eccedente
    - importo posto a base di gara oltre Euro 10.000.000,01: 2% su Euro 1.000.000,00 + 1,5% su Euro 3.500.000,00 + 1,1% su Euro 5.000.000,00+ 0,6% sull'importo eccedente
  - 3) È prevista la possibilità, per gli appalti di importo superiore ad Euro 1.000.000,00, di attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo (2%) qualora venga attestata dal Responsabile del Procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:
    - multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (studi, prove, strutture, impianti, ecc.);
    - accertamenti ed indagini: ipotesi di adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesto o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti in fase di sopralluoghi;
    - soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno
-

richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

- progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessiva dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.
- 4) L'entità del fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione per servizi, in funzione della minore complessità delle funzioni tecniche richieste, viene ridotto al 80% del corrispondente valore di cui al precedente comma 2.
  - 5) L'entità del fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione per forniture, in funzione della minore complessità delle funzioni tecniche richieste, viene ridotto al 60% del corrispondente valore di cui al precedente comma 2.
  - 6) L'impegno di spesa delle somme destinate al fondo per le funzioni tecniche e per le innovazioni è sempre successivo alla formazione dello stesso.

#### ***Art. 6 - Fondo per le funzioni tecniche***

- 1) Il fondo per le funzioni tecniche è pari all'80% delle somme stanziare per il fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione.
  - 2) Nel caso in cui si determinino aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo ed allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni legittime e a quant'altro non permetta l'apertura e la praticabilità del cantiere in sicurezza, e per accadimenti elencati all'art. 106 del Codice, i compensi sono ridotti fino al 20% per i costi aggiuntivi, fino al 20% per ritardi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi. La misura di tali riduzioni è fissata dal Direttore Generale su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.
  - 3) Le somme di cui al comma 1 si intendono al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali carico del Consorzio connessi alle erogazioni (INPS, ENPAIA/INAIL, IRAP). Tra gli oneri non saranno compresi quelli relativi a T.F.R. in quanto esclusi dalla base di calcolo di cui all'art. 2120 del C.C..
  - 4) In caso di attività svolte da centrale di committenza il 25% del fondo sarà assegnato alla centrale.
  - 5) Le somme corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del previsto
-



accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, incrementano la quota del fondo per l'innovazione.

- 6) Qualora alcune prestazioni siano svolte da personale con qualifica dirigenziale la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata ma andrà ad incrementare il fondo per l'innovazione.

#### ***Art. 7 - Fondo per l'innovazione***

- 1) Il fondo per l'innovazione è pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione.
- 2) Il fondo per l'innovazione è eventualmente ed ulteriormente incrementato dalle somme indicate al precedente articolo 6, commi 4 e 5.
- 3) Le somme che costituiscono il fondo per l'innovazione si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'appalto pubblico e, in ogni caso, dopo l'Ente finanziatore avrà accreditato al Consorzio una quota parte del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa. Acquisita la spendibilità, tali somme confluiscono nei Piani e Programmi finalizzati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, e di efficientamento informatico nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente. Una parte del fondo per l'innovazione potrà essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n° 196 e per la formazione professionale dei dipendenti consortili.

#### ***Art. 8 - Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo per le funzioni tecniche***

- 1) Ai fini della ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i. in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che detto personale dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
  - 2) I soggetti destinatari di questa incentivazione sono, per i lavori, coloro che svolgono le
-

seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- Responsabile Unico del Procedimento;
- Direzione dei Lavori e/o sicurezza nella fase dell'esecuzione;
- Collaudo statico;
- Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione;
- Stazione appaltante.

3) I soggetti destinatari di questa incentivazione sono, per gli appalti di servizi e forniture, coloro che svolgono le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- Responsabile Unico del Procedimento;
- Direzione dell'esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
- Verifica di conformità finale;
- Stazione appaltante.

### ***9 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche***

1) La quota del fondo di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento, destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche, viene ripartita tenendo conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno, tra i dipendenti interessati per ciascuna appalto di lavoro, servizio e fornitura, come indicato in Tabella 1 per lavori e in Tabella 2 per servizi e forniture:

<b>TABELLA 1: PER LAVORI</b>			
1) Attività generale	2) Aliquota	3) Attività specifica	
Programmazione della spesa per investimenti	10%	Individuazione intervento e stima economica dello stesso (per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000.000,00 progetto di fattibilità tecnico-economica)	Personale di supporto al RUP appositamente nominato
			7%

		Programmazione della spesa e allocazione in Bilancio	Personale di supporto al RUP appositamente nominato	3%
Responsabile del Procedimento	25%	Attività del Responsabile Unico del Procedimento afferente alla programmazione, alla gestione delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, nonché alla verifica dei progetti ed alle conferenze di servizi		25%
Affidamenti e gare d'appalto	10%	Procedura di bando di gara e affidamento, controllo requisiti, contratti	Personale di supporto al RUP appositamente nominato	10%
Fase esecutiva	55%	Attività dell'Ufficio di Direzione Lavori (Direttore dei Lavori / Direttore Operativo / Ispettore di cantiere)		25%
		Attività del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione		5%
		Collaudo statico		5%
		Collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di regolare esecuzione		5%
		Gestione procedure espropriative		5%
		Collaborazione alla predisposizione degli atti del RUP, monitoraggi OO.PP., pagamenti, rendicontazioni, schede Osservatori, ecc.	Collaboratori tecnici o amministrativi	10%
Totale	100%			100%

<b>TABELLA 2: PER SERVIZI E FORNITURE</b>				
1) Attività generale	2) Aliquota	3) Attività specifica		
Programmazione della spesa per investimenti	15%	Analisi dei fabbisogni, relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture	Personale di supporto al RUP appositamente nominato	15%
Affidamenti e gare d'appalto	8%	Procedura di bando di gara e controllo, pubblicazione e funzioni di segreteria	Personale di supporto al RUP appositamente nominato	8%
Responsabile del procedimento	30%	Responsabile del Procedimento		30%
Fase esecutiva	35%	Direzione esecutiva, contratto e verifica di conformità		35%
	12%	Collaborazione alla predisposizione atti	Collaboratori amministrativi	12%
Totale	100%			100%

### ***Art. 10 - Compiti del Responsabile Unico del Procedimento***

- 1) Fermi restando i compiti previsti dalla legge, il RUP, previa consultazione con il Dirigente di Area, propone al Direttore Generale la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui al successivo articolo 11, tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente.

### ***Art. 11 - Liquidazione degli incentivi***

- 1) L'erogazione degli incentivi è disposta dal Direttore Generale con proprio provvedimento, vistato dal Presidente, su proposta del RUP ed acquisita la relazione di rendicontazione indicata al precedente articolo 10, all'avvenuto collaudo provvisorio dei lavori o alla verifica di conformità per servizi e forniture.

### ***Art. 12 – Norme finali e transitorie***

- 1) Il presente regolamento si applica relativamente ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati dal 1 gennaio 2018. Per le convenzioni ed i contratti di appalto di lavori stipulati sino al 31 dicembre 2017 gli incentivi rimarranno regolati dal regolamento consortile approvato con deliberazione n° 516 del 1° giugno 2017.
- 2) In attesa di chiarimenti interpretativi dell'art. 148 del CCNL, il fondo per funzioni tecniche relative ai contratti stipulati dal 1 gennaio 2018 per i lavori non finanziati con contributi statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché per i servizi e le forniture, non verrà liquidato, bensì accantonato in apposito capitolo di bilancio ( con esclusione del fondo per innovazione).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Gianluigi Zani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Elena Cantarelli

### **Parere di regolarità amministrativa**

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime:

parere favorevole;  
relativamente all'atto sopraesteso.

Mantova, li 28 giugno 2018

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Giuseppe Magotti

### **Anticorruzione**

Visto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Mantova, li 28 giugno 2018

IL RESPONSABILE P.C.T.  
Avv. Guido Belli

### **Referto di pubblicazione**

Pubblicato all'albo on-line del sito istituzionale del Consorzio <http://gardachiese.it/> per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 2 luglio 2018.

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Giuseppe Magotti

---